



Repubblica italiana

Corte dei Conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Antonio Contu	Presidente (relatore)
Susanna Loi	Consigliere
Cristina Ragucci	Primo Referendario
Elisa Carnieletto	Referendario

nella camera di consiglio del 9 settembre 2024;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'articolo 11 del D.L. 8 agosto 2013 n. 91, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 ottobre 2013 n. 112, e in particolare il comma 19, nel testo risultante per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 31 maggio 2014, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106), e, successivamente, dal D.L. 28 giugno 2019, n. 59 (convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2019, n. 81);

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 1° giugno 2000 per il personale dipendente delle Fondazioni liriche e sinfoniche;

Vista l'intesa nominata "Accordo Modifica accordo di flessibilità del 1° marzo 2024"

sottoscritta dalla Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, le organizzazioni sindacali territoriali e la RSU in data 4 luglio 2024 (prot. n. 9657 del 5 luglio 2024);

Visti gli esiti dell'istruttoria tecnica dell'apposito gruppo di lavoro costituito con disposizione di servizio del funzionario preposto della Sezione del controllo per la Regione Sardegna n. 19 del 20 settembre 2024;

Visto il decreto n. 27 del 17 settembre 2024, con il quale il Presidente Antonio Contu è nominato istruttore e relatore dell'ipotesi di "Accordo Modifica accordo di flessibilità temporanea del 1° marzo 2024";

Vista l'ordinanza n. 12 del 4 ottobre 2024, con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Regione autonoma della Sardegna ha convocato in Camera di consiglio, in data odierna, la Sezione medesima;

Udito il relatore Presidente Antonio Contu.

Premesso in

FATTO

Il Sovrintendente della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, con nota prot. n. 11943/2024 del 13 settembre 2024, ha trasmesso alla Corte dei conti – Sezione del controllo per la Regione Sardegna - dove è pervenuta nella stessa data (protocollo n. SC_SAR 04439) - l'ipotesi di accordo di modifica di accordo, sottoscritta in data 4 luglio 2024, concernente la Flessibilità temporanea del personale, per la certificazione autorizzativa prescritta dall'art. 11 del decreto-legge n. 91/2013, convertito nella legge n. 112/2013.

Unitamente all'ipotesi sono stati allegati i seguenti atti:

- intesa nominata "Accordo di flessibilità" sottoscritta in data 1° marzo 2024;
- verbale n. 468 del 5/06/2024 del Collegio dei Revisori dei conti;
- deliberazione del Consiglio di Indirizzo n. 9 del 14/03/2024 (prot. n. 4212 del 18/03/2024), avente ad oggetto "Accordo di flessibilità";
- quantificazione dei costi contrattuali per il personale interessato alla flessibilità.

La documentazione inviata costituisce, in sostanza, la riproposizione dell'Ipotesi di accordo già sottoposta all'esame della Sezione in data 9 agosto 2024 e restituita all'amministrazione con deliberazione n. 123/2024/CCN dell'11 settembre 2024, per mancanza dei documenti (espressamente richiesti con nota istruttoria n. 4239 del 28 agosto 2024, rimasta priva di risposta), che attestassero la quantificazione dei costi contrattuali indicati nell'Ipotesi stessa.

L'art. 11, comma 19, del decreto-legge n. 91/2013 del 1993, in proposito prevede *"Il contratto aziendale di lavoro si conforma alle prescrizioni del contratto nazionale di lavoro ed è sottoscritto da ciascuna fondazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative mediante sottoscrizione di una ipotesi di accordo da inviare alla Corte dei conti.*

L'ipotesi di accordo deve rappresentare chiaramente la quantificazione dei costi contrattuali. La Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio, deliberando entro trenta giorni dalla ricezione, *decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione è comunicato alla fondazione, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze..."*.

L'accordo ricalca l'analogo accordo di flessibilità sottoscritto nel 2022 e certificato dalla Sezione regionale di controllo con deliberazione n. 19/2022/CCN e ne rappresenta la naturale prosecuzione.

Nella premessa dell'ipotesi in esame si specifica che *"nel bilancio consuntivo al 31 dicembre 2022 sono stati accantonati dei fondi iscritti nella voce "Fondo rischi per futuri accordi sindacali" destinati a migliorare la produzione"*.

Dopo tale precisazione le Parti (Fondazione, organizzazioni sindacali territoriali e RSU) concordano:

- *sul fatto che l'applicazione di quanto previsto dall'Intesa nominata "Accordo di flessibilità" sottoscritta tra le parti in data 28 febbraio 2022 e approvata*

dagli organi competenti, sia stato funzionale a un incremento di produttività e di produzione della Fondazione;

- *che il Teatro Carmen Melis, di recente inaugurazione, rappresenterà la possibilità di ampliare e diversificare l'attività della Fondazione ragione per la quale sarà necessario richiedere al personale una maggiore flessibilità normativa;*
- *Che una maggiore flessibilità del lavoro rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti sia funzionale all'aumento della produttività della Fondazione;*
- *sulla necessità che quanto normato dal predetto Accordo di flessibilità (del 2022) continui ad essere applicato alla gestione dell'attività istituzionale della Fondazione in quanto funzionale ad un aumento della produzione dell'azienda.*
- *che le norme appresso descritte siano applicate per un periodo di dodici mensilità e a fronte di un riconoscimento economico contenuto entro i limiti di spesa del "Fondo accordi sindacali" citato in premessa.*

Segue la regolamentazione dell'accordo stesso comprensivo di una parte normativa e una parte economica che, testualmente, di seguito si riportano.

Parte Normativa:

Norme in deroga al Contratto Integrativo Aziendale suddivise per ciascun settore.

Orchestra

Nel caso in cui l'orario di rientro in sede superi le ore 24, la prestazione successiva non subisce limitazione oraria, fermo restando un intervallo minimo di 12 ore;

l'intervallo tra le prestazioni giornaliere di 1 ora potrà essere programmato nella attività ordinaria solo in caso di prove pomeridiane, fino 2 volte la settimana per un massimo di 20 volte per l'intera durata del presente accordo;

in caso di doppio spettacolo antimeridiano si possa ridurre l'intervallo fino a 1 h per un massimo di 10 volte per la durata dell'intero accordo;

nell'ambito dell'attività fuori sede, nella giornata di sabato (ove il riposo coincida con la domenica), le 3 ore previste della prestazione potranno essere elevate a 5 ore, retribuite in regime ordinario come da CCNL. Ulteriori eventuali eccedenze verranno retribuite in regime straordinario.

per tutta la durata del presente accordo si rinuncia alle indennità previsti nel contratto integrativo aziendale per i diritti di registrazione e diritti internet, anche se trasmesse e/o riprodotte successivamente alla scadenza dell'accordo stesso.

Coro

Nel caso in cui l'orario di rientro in sede superi le ore 24, la prestazione successiva non subisce limitazione oraria, fermo restando un intervallo minimo di 12 ore;

L'intervallo tra le prestazioni di 1 ora potrà essere programmato solo in caso di prova pomeridiana con l'orchestra per un massimo di 6 volte all'anno. L'intervallo di 1 ora così come sopra declinato potrà essere utilizzato per ulteriori 8 volte da spalmarsi nel periodo di validità del presente accordo.

c) In caso di doppio spettacolo antimeridiano si possa ridurre l'intervallo fino a 1 h per un massimo di 10 volte per la durata del presente accordo.

Nell'ambito dell'attività fuorisede, nella giornata di sabato (ove il riposo coincida con la domenica), le 3 ore previste della prestazione potranno essere elevate a 5 ore, retribuite in regime ordinario come da CCNL. Ulteriori eventuali eccedenze verranno retribuite in regime straordinario.

Per tutta la durata del presente accordo si rinuncia alle indennità previste nel contratto integrativo aziendale per i diritti di registrazione e diritti internet, anche se trasmesse e/o riprodotte successivamente alla scadenza dell'accordo stesso.

Tecnici

Nel caso in cui l'orario di rientro in sede superi le ore 24, la prestazione successiva non subisce una limitazione oraria, fermo restando un intervallo minimo di 12 ore.

In osservanza del Cia in vigore, l'intervallo tra le prestazioni superiore a 2 ore è consentito sempre nella configurazione mattino/sera e nella configurazione mattino/pomeriggio in caso di antepiano, antegenerali, generali, spettacoli e per un massimo complessivo annuo di 10 volte in caso di assiami. Quest'ultima articolazione è consentita per ulteriori 10 volte a semestre.

Per tutta la durata del presente accordo si rinuncia alle indennità previsti nel contratto integrativo aziendale per i diritti di registrazione e diritti internet, anche se trasmesse e/o riprodotte successivamente alla scadenza dell'accordo stesso.

Maestri collaboratori

a) Nel caso in cui l'orario di rientro in sede superi le ore 24, la prestazione successiva non subisce limitazione oraria, fermo restando un intervallo minimo di 12 ore.

b) L'attuale Cia prevede che l'orario di lavoro può essere incrementato fino a un massimo di 42 ore settimanali, per un totale di 30 ore annue. Queste ultime potranno essere incrementate di ulteriori 10 ore da utilizzarsi nel corso del presente accordo.

c) Per tutta la durata del presente accordo si rinuncia alle indennità previste nel contratto integrativo aziendale per i diritti di registrazione e diritti internet, anche se trasmesse e/o riprodotte successivamente alla scadenza dell'accordo stesso.

Amministrativi, Maestri Collaboratori con funzioni amministrative e Tecnici assegnati agli uffici amministrativi

a) L'orario di inizio della prestazione continuata antimeridiana può essere fissato alle 7.30 (8.30 per i Maestri collaboratori) con termine alle 14.00. L'eccedenza oraria verrà considerata a recupero e non in regime di straordinario.

b) In base alle necessità dell'Azienda, 1 "orario di lavoro settimanale potrà essere articolato con 2 rientri pomeridiani di 3 ore o 3 rientri di 2 ore, con intervallo di almeno un'ora tra le 2 prestazioni e recupero del sabato, al fine di garantire la presenza pomeridiana di almeno un lavoratore a turno per ufficio laddove richiesto.

c) Per gli amministrativi addetti alla preparazione esecuzione dell'attività lirica in sei-vizio per lo spettacolo, si riconosce la forfettizzazione di tale prestazione con validità di tre ore qualunque sia la durata effettiva.

d) Per tutta la durata del presente accordo si rinuncia alle indennità previsti nel contratto integrativo aziendale per i diritti di registrazione e diritti internet, anche se trasmesse e/o riprodotte successivamente alla scadenza dell'accordo stesso.

Parte Economica:

A tutti i dipendenti a tempo indeterminato e ai dipendenti con contratto a tempo determinato superiore ai trenta giorni sarà riconosciuta una indennità mensile pari a 88.4 euro lordi (3,40 euro giornalieri), riparametrati sul 3° livello b) per l'area tecnico amministrativa e sul 6° livello per l'area artistica come specificato nella successiva tabella.

Area Artistica

<i>Livelli</i>	<i>Parametri</i>	<i>Indennità mensile in euro</i>	<i>Indennità giornaliera in euro</i>
1°	312.32	169	6.5
2°	281.76	153.4	5.9
3°	252.80	137.8	5.3
4°	230.22	124.8	4.8
5°	193.18	106.06	4.1
6°	161.01	88.4	3.4

Area tecnico amministrativa

<i>Livelli</i>	<i>Parametri</i>	<i>Indennità mensile in euro</i>	<i>Indennità giornaliera in euro</i>
<i>Fb</i>	240	130	5
1°	210	111.8	4.3
2°	188	104	4

3°a	178	98.8	3.8
3°b	161	88.4	3.4
4°	140	78	3
5°	125	67.7	2.6

L'indennità coinvolgerà presumibilmente 306 lavoratori, non è computabile ad alcun effetto nella retribuzione, sarà erogata sulla base dell'effettiva presenza lavorativa giornaliera, da corrisondersi nel mese successivo a quello lavorato.

Per giorno di effettiva presenza lavorativa si intende, oltre che la prestazione regolarmente effettuata, anche quella non effettuata perché "a disposizione" per esigenze della Fondazione, infortunio sul lavoro, permessi e riposi compensativi (parte espunta con il successivo "Accordo modifica di accordo" del 4 luglio 2024), maternità e permessi per la L. 104/92. Sono quindi escluse dal computo tutte le mancate prestazioni lavorative del singolo lavoratore conseguenti a permessi retribuiti o non retribuiti, assenze giustificate o ingiustificate, aspettativa, sospensione per motivi disciplinari, malattia, ferie, blocco attività e conseguente sospensione lavorativa.

Clausola di salvaguardia

Le indennità sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 600.000,00 euro. La Direzione provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al periodo precedente e fornisce periodica informazione alla RSU.

Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa prima dei termini previsti, la Direzione comunica alla RSU la sospensione dell'erogazione delle indennità e dell'efficacia delle norme del presente accordo.

Il presente accordo entrerà in vigore successivamente all'approvazione degli organi vigilanti competenti.

La diffusione delle registrazioni effettuate potrà essere riprodotta nel triennio successivo alla validazione del presente accordo.

Con la deliberazione n. 9 del 14 marzo 2024 il Consiglio di Indirizzo della Fondazione dava mandato al Collegio dei Revisori di esaminare l'intesa nominata "Accordo di flessibilità" sottoscritta dalla Fondazione, dalle organizzazioni sindacali territoriali e dalla RSU in data 1/03/2024 e di esprimere un parere in merito alle modalità descritte nella stessa (prot. n. 3488 del 6/03/2024). Il Collegio dei Revisori, esaminata l'ipotesi di accordo, con verbale n. 468 del 5 - 17 giugno 2024, esprimeva parere parzialmente positivo accertando che l'onere finanziario previsto rientrava tra le disponibilità di bilancio dell'Ente, in quanto in sede di consuntivo al 31 dicembre 2022 risultavano accantonati dei fondi iscritti nella voce "Fondo rischi per futuri accordi sindacali" destinati a migliorare la produzione per l'importo di euro 1.500.000,00, di cui euro 600.000 destinati all'applicazione del presente accordo. Contestualmente esprimeva parere contrario in ordine al pagamento dell'indennità nei giorni in cui il dipendente fruisse di permessi e riposi compensativi poiché trattasi di situazioni contrastanti con le finalità dell'accordo, dirette a promuovere la flessibilità. Successivamente a tale rilievo, in data 4 luglio 2024, l'accordo veniva modificato per la sola parte relativa all'eccezione sollevata dal Collegio e in particolare le parole "permessi e riposi compensativi" riportate a pag. 4, secondo capoverso, venivano rimosse dal testo dell'accordo lasciando inalterato il restante contenuto che era integralmente richiamato.

Nell'accordo in esame è indicato un "costo massimo", pari ad euro 600.000,00, entro il quale potranno essere pagate le indennità di flessibilità. Unitamente all'ipotesi l'Amministrazione ha trasmesso un report nel quale viene rappresentata la quantificazione dei costi con l'indicazione del personale beneficiario distinto:

- per tipologia di contratto, di cui n.266 unità a tempo indeterminato previsto nella pianta organica approvata e n. 40 unità a tempo determinato "oltre i

trenta giorni" pari al 15% dell'organico funzionale fino a concorrenza dell'organico stesso (art. 3 CCNL per il personale dipendente delle Fondazioni liriche e sinfoniche);

- per tipologia di Area (personale area artistica, amministrativa, tecnica, ecc.)
- per qualifica o fascia economica nella quale si evidenzia un onere contrattuale complessivo pari a 413.991,36 euro, importo che rientra ampiamente nella capienza massima prevista nella clausola di salvaguardia dell'accordo.

Si allega la seguente tabella esplicativa dei costi contrattuali.

Tabella

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PREVISTO IN P.O. APPROVATA					
		UNITA'	INDENNITA' MENSILE	N. MESI	TOTALE ANNUO
AREA ARTISTICA	1° LIVELLO	5	169,00	12	10.140,00
	2° LIVELLO	32	153,40	12	58.905,60
	3° LIVELLO	11	137,80	12	18.189,60
	4° LIVELLO	52	124,80	12	77.875,20
	5° LIVELLO	68	106,06	12	86.544,96
	6° LIVELLO				
AREA TECNICA	1° LIVELLO	9	111,80	12	12.074,40
	2° LIVELLO	10	104,00	12	12.480,00
	3A° LIVELLO	15	98,80	12	17.784,00
	3B° LIVELLO	15	88,40	12	15.912,00
	4° LIVELLO	16	78,00	12	14.976,00
	5° LIVELLO	1	67,70	12	812,40
	6° LIVELLO				
AREA AMMINISTRATIVA	FUNZIONARI B	6	130,00	12	9.360,00
	1° LIVELLO	6	111,80	12	8.049,60
	2° LIVELLO	13	104,00	12	16.224,00
	3A° LIVELLO	7	98,80	12	8.299,20
	3B° LIVELLO	0	88,40	12	-
	4° LIVELLO	0	78,00	12	-

5° LIVELLO	0	67,70	12	-
6° LIVELLO				
	266			367.626,96

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PRESUNTO (15% DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO)					
		UNITA'	INDENNITA' MENSILE	N. MESI	TOTALE ANNUO
AREA ARTISTICA	1° LIVELLO	0	169,00	12	-
	2° LIVELLO	2	153,40	12	3.681,60
	3° LIVELLO	0	137,80	12	
	4° LIVELLO	5	124,80	12	7.488,00
	5° LIVELLO	5	106,06	12	6.363,60
	6° LIVELLO				
AREA TECNICA	1° LIVELLO	0	111,80	12	-
	2° LIVELLO	0	104,00	12	-
	3A° LIVELLO	5	98,80	12	5.928,00
	3B° LIVELLO	6	88,40	12	6.364,80
	4° LIVELLO	12	78,00	12	11.232,00
	5° LIVELLO	2	67,70	12	1.624,80
	6° LIVELLO				
AREA AMMINISTRATIVA	FUNZIONARI B	0	130,00	12	-
	1° LIVELLO	0	111,80	12	-
	2° LIVELLO	2	104,00	12	2.496,00
	3A° LIVELLO	1	98,80	12	1.185,60
	3B° LIVELLO	0	88,40	12	-
	4° LIVELLO	0	78,00	12	-
	5° LIVELLO	0	67,70	12	-
	6° LIVELLO				
		40			46.364,40

Con la nota istruttoria prot. n. 4239 del 28/08/2024, trasmessa all'Amministrazione in occasione dell'esame dell'accordo inviato alla Corte in data 9 agosto 2024, l'Ufficio istruttore chiedeva la trasmissione della delibera con la quale il Consiglio di indirizzo nella seduta del 7 agosto 2024 prendeva atto dell'accordo e del parere del collegio dei revisori. Il mancato riscontro entro i termini previsti nella stessa richiesta istruttoria determinava la restituzione dell'accordo privo di certificazione. In occasione della ritrasmissione dell'accordo in data 13 settembre 2024, il Sovrintendente specificava che nella seduta del Consiglio di Indirizzo 7 agosto 2024 *"non si è ritenuto di dover procedere ad un'ulteriore deliberazione rispetto alla Deliberazione n. 9 del 14 marzo 2024 con la quale aveva già espresso la propria volontà"*.

Considerato in

DIRITTO

Considerazioni a carattere generale.

La presente attività di certificazione è effettuata ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 91/2013, da cui si desume che compete alla Corte dei conti valutare l'attendibilità delle quantificazioni dei costi dei contratti aziendali, e verificarne la compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. Come è stato evidenziato in giurisprudenza, siffatta attribuzione è stata voluta dal legislatore per prevenire eventuali situazioni di criticità finanziaria nel settore lirico-sinfonico, il quale, notoriamente, riceve contributi finanziari dallo Stato. Tanto, in particolare, per quanto concerne il personale, uno dei settori che più risentono dell'incremento della spesa.

Preliminarmente va precisato che la modifica del contratto integrativo vigente, che è stata vagliata da questa Sezione nella sua interezza, appare conforme alle previsioni del CCNL del 1° giugno 2000, né devono segnalarsi aspetti con esso

confliggenti. La legge, infatti, richiede che tale conformità sia appurata allo scopo di evitare problemi di compatibilità finanziaria con quest'ultimo col quale ha un rapporto – se non di subordinazione – quantomeno di necessaria integrazione.

In particolare, il raccordo che il contratto integrativo richiede tra l'erogazione degli emolumenti di parte variabile, gli obiettivi ed i risultati che si intendono conseguire in termini di produttività (art. 47) va inteso nel senso che, ad una maggiore flessibilità dell'attività lavorativa resa, deve corrispondere (seppure non quantificabile in una grandezza numerica) un maggior rendimento in termini di efficienza ed efficacia del risultato finale (per un'ipotesi analoga, si veda: Sezione Piemonte, n. 69/2021/CCN che, con riferimento alla "indennità di flessibilità operativa" rileva la "natura corrispettiva di tale indennità per le innovazioni apportate con il contratto integrativo" e consistenti nella possibilità di articolare in modo più flessibile l'orario di lavoro, a scapito di talune prerogative e vantaggi nell'articolazione oraria dell'attività lavorativa, accordati ai dipendenti).

Sotto altro profilo, la modifica contrattuale all'esame non sembra nemmeno confliggere, in termini di duplicazione o di mancato coordinamento, col "premio di risultato, parte fissa, tab. A", del contratto integrativo vigente che intende modificare, laddove quest'ultimo è ancora detto emolumento, oltre che alle modalità delle prestazioni lavorative, anche "alla flessibilità oraria". Da un lato, infatti, la flessibilità che con la presente ipotesi di accordo viene assicurata è differente ed ulteriore rispetto a quella già prevista dal premio di risultato; sotto altro aspetto, ciò che può giustificare la mancata modificazione dell'importo di tale premio in favore della soluzione adottata è la natura temporanea dell'accordo, destinata a coprire un arco temporale limitato.

Sulla copertura dei costi contrattuali.

Pertanto, il rapporto di certificazione si fonda su due differenti valutazioni: l'attendibilità dei costi quantificati dall'ipotesi di contratto e la loro compatibilità con

gli strumenti di programmazione e bilancio, così come si esprime la normativa in applicazione.

L'Amministrazione ha previsto che gli effetti dell'accordo in esame si estendano al personale a tempo determinato nella misura massima del 15% del personale a tempo indeterminato e ciò in conformità alle disposizioni del CCNL.

La Sezione ritiene che l'approssimazione con la quale, di volta in volta, viene quantificato tale personale a tempo determinato risponda alle caratteristiche di variabilità e (per certi aspetti) di imprevedibilità del numero dei collaboratori necessari per ogni singolo spettacolo.

Va infatti considerato, tuttavia, che l'importo massimo delle spese previste per detto personale è garantito dalla clausola di salvaguardia che non consente di superare il limite di spesa stanziato.

Deve peraltro raccomandarsi all'Amministrazione un'attenta e preventiva programmazione della necessità del personale prevista, onde evitare che, nell'imminenza della singola manifestazione artistica, possa essere chiamato personale in eccedenza.

Deve quindi affermarsi che la rappresentazione dei costi contrattuali è caratterizzata da chiarezza e certezza.

Alla luce, pertanto, della documentazione allegata, deve concludersi per l'attendibilità e copertura finanziaria dei costi contrattuali dell'ipotesi di accordo in questione e per la loro conseguente certificazione.

P.Q.M.

ai sensi e per gli effetti di cui al disposto ai sensi dell'art. 11, comma 19[^] del d.l. 8 agosto 2013, n.91, come convertito nella l. 7 ottobre 2013, n. 112, la Sezione regionale di controllo per la Sardegna delibera la positiva certificazione dell'attendibilità dei costi e della loro compatibilità finanziaria dell'ipotesi di accordo concernente la Flessibilità Temporanea del personale della Fondazione Teatro Lirico

di Cagliari, i cui estremi sono citati nella parte in “fatto”;

ORDINA

che copia della presente deliberazione sia trasmessa

- alla Fondazione Teatro Lirico di Cagliari;
- al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo;
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Così deliberato in Cagliari, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024.

Firmato

Il Presidente

Antonio Contu

Depositata in Segreteria in data 9 ottobre 2024

Firmato

Il Funzionario Preposto

Dott.ssa Anna Angioni